



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 176 SS. DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA GESTIONE DEL PARCO GIOCHI INCLUSIVO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELL’ATENEIO, UBICATI ALL’INTERNO DELLA CITTADELLA UNIVERSITARIA DI VIALE DELLE SCIENZE.

SOMMARIO

SOMMARIO	2
PREMESSE.....	4
1. . PIATTAFORMA.....	5
1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD).....	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	7
2. . DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA	7
2.2. CHIARIMENTI	8
2.3. COMUNICAZIONI	8
3. . OGGETTO, DURATA, IMPORTI	8
3.1. OGGETTO.....	8
3.2. DURATA.....	9
3.3. IMPORTI.....	9
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO.....	10
3.4. REVISIONE PREZZI.....	11
4. . SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA.....	11
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	12
5.1. SELF CLEANING.....	12
5.2. ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	13
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	13
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	14
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	14
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	14
6.4..... INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	15
6.5.INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	16
7. . AVVALIMENTO.....	16
8. SUBAPPALTO	17
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	17
10. GARANZIA PROVVISORIA	18
11. SOPRALLUOGO	20
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	21
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	21
13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	21
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	23
15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	25
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	25
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	27
15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE.....	27
15.3.1. M-DGUE.....	27
15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	28
15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	28



16. OFFERTA TECNICA – BUSTA B	30
17. OFFERTA ECONOMICA – BUSTA C.....	34
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	34
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA.....	35
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA.....	38
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA	38
18.4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	39
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	40
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	40
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	40
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	40
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	41
24. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	42
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	43
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	43
27. ACCESSO AGLI ATTI	44
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	44
29. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI	44

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DEGLI ART. 71 E 176 SS. DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA GESTIONE DEL PARCO GIOCHI INCLUSIVO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL’ATENEO, UBICATI ALL’INTERNO DELLA CITTÀDELLA UNIVERSITARIA DI VIALE DELLE SCIENZE.

Codice Identificativo Gara (CIG): BC8BB52A26

PREMESSE

Il Consiglio d’Amministrazione (CdA) dell’Università degli Studi di Palermo, con delibera n. 06/15, nella seduta del 15/6/2026, ha autorizzato l’Area Affari Generali e Centrale Acquisti ad espletare la procedura telematica di gara per la concessione del servizio di Scuola dell’infanzia e della gestione del parco giochi inclusivo dell’Università degli Studi di Palermo, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 71 e 176 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (d’ora in poi Codice), nei tempi e nei modi di seguito indicati nel presente Bando/Disciplinare di Gara e nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e in conformità ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. n. 65 del 20 marzo 2020 e al D.M. n. 184 del 23 giugno 2022, richiamati nel citato Capitolato, rispettivamente, di cui agli artt. 10, 12 e 16, ove sono puntualmente previste le specifiche tecniche e le clausole contrattuali applicabili al servizio di che trattasi.

La procedura è stata indetta giusta Decreto Dirigenziale di indizione di gara rep. n. 8292 prot. n. 141934 del 29.7.2026.

Trattasi di procedura aperta, concessione di servizi, prevista dal combinato disposto degli artt. 71 e 176 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e disciplinata dal presente Bando/Disciplinare di gara, dal Capitolato speciale e dal D.Lgs. 36/2023, da svolgersi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 108, commi 1 e 2 lett. a), del D.Lgs. 36/2023.

Il presente Bando/Disciplinare di gara contiene le disposizioni relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall’Università degli Studi di Palermo, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione della concessione, nonché le altre ulteriori informazioni alla concessione dei servizi indicati in oggetto.

La durata del procedimento prevista è pari a nove mesi dalla pubblicazione del presente Bando/Disciplinare di gara.

Il termine di scadenza per la ricezione delle offerte è fissato alle: ore 09:00 del 28.8.2026

La data di svolgimento della seduta telematica di gara è fissata alle: ore 10:00 del 2.9.2026.

Il luogo di svolgimento è presso la cittadella universitaria di Viale delle Scienze – Palermo – Codice ISTAT: 082053 - Codice NUTS: ITG12 - CPV principale: 8011000-8 Servizi di istruzione prescolastica; secondari 92330000-3 Servizi di zone ricreative.

La procedura è articolata in un lotto unico.

Il Responsabile unico del progetto è l'Avv. Caterina Rera - e-mail caterina.rera@unipa.it - tel. 091-23893138

Il Direttore dell'esecuzione è la Sig.ra Sonia Caleca - e-mail sonia.caleca@unipa.it - tel. 091- 23893358.

Informazioni amministrative sulla procedura possono essere richieste ai seguenti punti di contatto: Università degli Studi di Palermo, Settore Logistica ed esecuzione degli appalti di servizio - e-mail caterina.rera@unipa.it - tel. 091- 23893138 PEC: pec@cert.unipa.it

Sito internet:

<https://www.unipa.it/albo.html>

<https://unipa.ubuy.cineca.it/>

L'applicazione integrale del D.Lgs. 36/2023 dal 1° gennaio 2024 rende operativo il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, basato sull'interoperabilità tra BDNCP e piattaforme certificate di eProcurement in uso alle Stazioni Appaltanti.

La procedura verrà espletata in modalità telematica mediante la piattaforma telematica UNIPA disponibile all'indirizzo web: <https://unipa.ubuy.cineca.it/>

Il presente Bando/Disciplinare di gara, gli atti, la documentazione di gara e la relativa modulistica sono disponibili agli indirizzi sopra indicati.

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione concedente non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Bando/Disciplinare di gara e a quanto previsto nel documento denominato "Istruzioni e Manuali" di cui al successivo paragrafo.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione concedente valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel Bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della Stazione concedente <https://www.unipa.it/albo.html>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi

del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del Codice dei contratti pubblici, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la Stazione concedente rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza. Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la Stazione concedente procede alla riedizione della procedura.

La Stazione concedente si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD <https://unipa.ubuy.cineca.it/> è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella sezione "Istruzioni e Manuali", reperibile all'indirizzo <https://unipa.ubuy.cineca.it/> o direttamente al seguente link: https://unipa.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni). Per potere accedere all'applicativo ciascuno utente potrà autenticarsi anche tramite username e password;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla piattaforma <https://unipa.ubuy.cineca.it/>.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa, raggiungibile all'indirizzo <https://unipa.ubuy.cineca.it/> seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi successivi all'area riservata;

- leggere le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella sezione "Istruzioni e Manuali", reperibile all'indirizzo <https://unipa.ubuy.cineca.it/> o direttamente al seguente link:

https://unipa.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp;

È, pertanto, onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica, nonché fino all'avvenuta aggiudicazione.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

- a) Bando/Disciplinare di gara;
- b) Capitolato speciale e descrittivo prestazionale con relativi allegati:
 - Planimetrie;
 - Elenco arredi;
 - Regolamento per l'accesso al servizio di Scuola dell'infanzia dell'Università degli Studi di Palermo;
 - Piano Economico Finanziario;
- c) schema di contratto;
- d) schema di domanda di partecipazione;
- e) documento di gara unico europeo generato automaticamente dalla PAD;
- f) patto di integrità;
- g) modulo conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
- h) schema di offerta tecnica;
- i) schema di offerta economica;
- j) modulo per monitoraggio rapporti tra Università e soggetti esterni;

- k) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 85 D.lgs. 189/20211;
- l) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 89 D.lgs. 189/20211;
- m) Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all.1 al D.M. 6.6.2012.

La documentazione di gara indicata in premessa e il presente Bando/Disciplinare di gara unitamente a tutti gli atti di gara e relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale della Stazione concedente <http://www.unipa.it/albo.html>, nonché sulla piattaforma telematica Ubuy-Cineca all'indirizzo <https://unipa.ubuy.cineca.it/>

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno otto giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti per mezzo della funzionalità “Invia nuova comunicazione”, previa registrazione alla PAD stessa. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno sei giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione concedente e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, sezione “Comunicazioni”, per mezzo della funzionalità “Invia nuova comunicazione”, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la Stazione concedente provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO, DURATA, IMPORTI

3.1. OGGETTO

La concessione viene posta a gara come unico lotto, in considerazione dell'omogeneità del servizio e della necessità di garantirne la gestione unitaria.

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di Scuola dell'infanzia e gestione del parco giochi inclusivo.

Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, servizio pubblico e, quindi, per nessuna ragione può essere sospeso, interrotto o ritardato.

Il servizio si compone delle seguenti prestazioni:

- ✓ Gestione della struttura e del progetto educativo;
- ✓ Refezione;
- ✓ Gestione del parco giochi inclusivo.

Le suddette prestazioni possono essere anche denominate d'ora in poi "Servizio".

n.	Descrizione servizi	CPV	ATECO	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizi di istruzione prescolare	80110000-8	85.10.00	P	€ 1.648.400,00
2	Servizi di zone ricreative	92330000-3	93.29.90	S	€ 0,00
A) Importo a base di gara					€ 1.648.400,00
B) Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso					€ 0,00
A) + B) Importo complessivo					€ 1.648.400,00

3.2. DURATA

La concessione avrà la durata di 2 anni, con decorrenza dalla stipula del contratto di concessione, con opzione di rinnovo di 2 ulteriori anni, alle stesse condizioni previste dal Capitolato speciale nonché dall'offerta presentata in sede di gara.

Prima della scadenza, il contratto potrà essere prorogato, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Università, per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure e al perfezionamento degli atti amministrativi per l'individuazione del nuovo affidatario, comunque per un periodo massimo di sei mesi.

Resta inteso, che è facoltà dell'Università non disporre alcuna proroga al contratto. L'affidatario non ha diritto ad alcun compenso, risarcimento, rimborso o indennizzo nel caso in cui l'Università decida di non disporre la predetta proroga tecnica.

3.3. IMPORTI

Il valore presunto complessivo della concessione ai fini degli artt. 14 e 179 del D.Lgs. 36/2023 è pari ad € 1.854.450,00, oltre IVA, ed è costituito dal fatturato totale del Concessionario, al netto dell'IVA, derivante dai ricavi generati per i servizi oggetto di concessione, tenuto conto delle opzioni contrattuali di cui al precedente articolo e della proroga tecnica ex art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, come dettagliato nel Piano Economico-finanziario, allegato al Capitolato speciale.

Detto valore esprime la sommatoria:

- a) dell'importo stimato della presente concessione per il periodo di durata contrattuale (2 anni), pari a € 824.200,00 oltre IVA;
- b) del valore stimato dell'opzione di rinnovo di ulteriori 2 anni, per la durata complessiva di anni 4, pari a € 1.648.400,00 € oltre IVA;
- c) del valore stimato della proroga tecnica semestrale, pari a € 206.050,00 oltre IVA.

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) risultano pari a euro zero, perché non sono stati rilevati rischi da interferenza; non sussistono i presupposti di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/08 per la redazione del DUVRI.

A seguire, si riporta il prospetto economico finanziario di stima del presente affidamento in concessione, allegato al Capitolato speciale.

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Conto economico	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	totale
Fatturato annuo	412.100,00 €	412.100,00 €	412.100,00 €	412.100,00 €	1.648.400,00 €
A Valore della produzione	412.100,00 €	412.100,00 €	412.100,00 €	412.100,00 €	1.648.400,00 €
Acquisti materie prime pasti e merende	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	140.000,00 €
Canone di concessione onnicomprensivo	- €	- €	- €	- €	- €
Oneri per manutenzione ordinaria	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	12.000,00 €
Investimenti	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €
Spese generali pulizie, assicurazioni	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	12.000,00 €
Costi personale	321.986,00 €	321.986,00 €	321.986,00 €	321.986,00 €	1.287.944,00 €
B Costi della produzione	367.986,00 €	367.986,00 €	367.986,00 €	367.986,00 €	1.471.944,00 €
Risultato operativo di A-B	44.114,00 €	44.114,00 €	44.114,00 €	44.114,00 €	176.456,00 €

A) IMPORTO STIMATO DELLA CONCESSIONE PER LA DURATA DI ANNI 2	€ 824.200,00
B) IMPORTO STIMATO DELLA CONCESSIONE PER LA DURATA DI ANNI 2 +2	€ 1.648.400,00
C) IMPORTO STIMATO DELLA PROROGA TECNICA SEMESTRALE	€ 206.050,00
B+C) IMPORTO STIMATO DELLA CONCESSIONE PER LA DURATA DI ANNI 4 + PROROGA TECNICA 6 MESI	€ 1.854.450,00

Il costo annuo della manodopera, individuato ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023, è stato stimato dalla Stazione concedente nella misura di € 321.986,00, secondo quanto riportato nella precedente tabella, secondo il dato storico acquisito ed avuto riguardo al rapporto educatori/bambini e ausiliari/bambini più un cuoco, oltre il Coordinatore, come previsti dalla normativa, e dei pertinenti costi di cui alla tabella ministeriale di riferimento, come dettagliato nel PEF.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice, i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso, fermo restando la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo offerto è giustificabile in ragione di una più efficiente organizzazione aziendale. È consentito, dunque, all'operatore indicare nella propria offerta economica un costo della manodopera, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice, diverso (maggiore o minore) rispetto a quello stimato dalla Stazione concedente. In tal caso, l'operatore potrà essere chiamato a produrre una relazione che giustifichi i suoi maggiori o minori costi della manodopera rispetto a quelli enucleati negli atti di gara dalla Stazione concedente, con la

precisazione che detti giustificativi, nel caso di costo inferiore, devono fondarsi su una più efficiente organizzazione aziendale o sul godimento di sgravi contributivi e non basarsi sulla deroga ai trattamenti salariali minimi stabiliti dai contratti collettivi nazionali (CCNL) di settore.

Il CCNL applicabile al personale dipendente che sarà impiegato nell'affidamento, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, è individuato dall'Amministrazione nel seguente: CCNL Cooperative del settore Socio-Sanitario e Assistenziale-Educativo e di inserimento lavorativo, identificato con il codice CNEL T151.

Gli operatori economici possono individuare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione concedente (art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2023). Il differente contratto eventualmente applicato va indicato dal concorrente nell'istanza di partecipazione.

3.4. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 36/2023, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si verificassero particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai sensi dei commi 3 e 4 del menzionato articolo 60, ai fini della determinazione della variazione, dovranno essere utilizzati gli indici ISTAT dei prezzi al consumo (Indice Generale FOI senza tabacchi) pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT come specificato nell'art. 7 dello schema di contratto.

Qualora si verificassero eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili non imputabili al Concessionario, tali da incidere sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il Concessionario può chiedere la revisione del contratto nei modi e nei limiti di cui all'art. 192 del D.Lgs. 36/2023.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1 del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Rientrano nella definizione di operatori economici (art. 65, comma 2, del D.Lgs. 36/2013):

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del Codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del

decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione concedente accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La Stazione concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto dal paragrafo *“Aggiudicazione della concessione e stipula contratto”*.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1. SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione concedente.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione concedente.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione concedente comunica le ragioni dell'esclusione all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2. ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici dovranno possedere, a pena di esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta "*white list*") istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del Decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla Stazione concedente di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del Decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo Aggiudicazione della concessione e stipula del contratto”.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richieste per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione concedente e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova del requisito, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione concedente tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale, ai sensi dell'art. 100 comma 11 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, non superiore al doppio del valore stimato della concessione, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara, almeno pari ad € 412.100,00, IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Avere gestito negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara almeno n. 1 asilo nido pubblico o privato, autorizzato ai sensi di legge, con almeno 30 utenti.

È richiesta a tal fine l'indicazione del singolo servizio, importo, date del relativo contratto e destinatari, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

- b) **Possesso della certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale** conforme alle norme europee della serie **UNI EN ISO 9001:2015** e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

La comprova di tale requisito è documentata nei modi prescritti dalle norme vigenti (all. II.8 al D.Lgs. 36/2023);

- c) **Possesso della certificazione** conforme alle norme europee della serie **UNI 11034/2003 per i "Servizi all'Infanzia di natura educativa, sociale, culturale, ludica e ricreativa"**.

La comprova di tale requisito è documentata nei modi prescritti dalle norme vigenti (all. II.8 al D.Lgs. 36/2023).

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 0. lett. a) richiesto deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.
- b) I requisiti di cui al paragrafo 6.3. lett. b) e c) devono essere soddisfatti nei termini di seguito indicati:
- *raggruppamenti temporanei di concorrenti* [art 65, comma 2, lettera e) D.Lgs. 36/2023];
 - *consorzi ordinari di concorrenti* [art 65, comma 2, lettera f) D.Lgs. 36/2023.];
 - *aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete* [art 65, comma 2, lettera g) D.Lgs. 36/2023];
 - *gruppo europeo di interesse economico o GEIE* [art 65, comma 2, lettera h) D.Lgs. 36/2023];
 - *ciascun soggetto partecipante all'affidamento deve possedere il citato requisito.*

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5.INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 0 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 4 giorni lavorativi, decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione concedente. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione concedente procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs 36/2023 in ambito di esecuzione delle concessioni, il ricorso al subappalto da parte del concessionario è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto di cui all'art. 119 del citato Codice, tenuto conto altresì della specificità del servizio in questione.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione concedente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per ogni altro riferimento al subappalto, si fa rinvio alle prescrizioni del citato art. 119 D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3.3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al paragrafo 3.3.

Ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, al fine di promuovere le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, **in caso di nuove ed ulteriori assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali**, il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione, ad assicurare in conformità a quanto previsto dall'Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023 e dal DPCM 20 giugno 2023:

- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Allegato II.3 del Codice, **gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta** sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di

mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Il comma 3 dell'art. 1 dell'Allegato II.3 del Codice impone, altresì, agli operatori economici che occupano un numero di dipendenti compreso tra i 15 e non superiore a 50 di consegnare **entro sei mesi dalla stipula del contratto**, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'obbligo di cui al comma 3 si aggiunge a quello già previsto, in via generale, dall'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ai sensi del quale le imprese che partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni devono presentare preventivamente alla controparte pubblica, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione del proprio legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Alla luce di quanto già previsto dalla legislazione vigente, dall'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e al fine di assicurare il più ampio rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, l'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 3 è richiesto, altresì, anche agli operatori economici con più di cinquanta dipendenti.

L'Ente concedente procederà d'ufficio alla verifica del possesso del requisito di ottemperanza nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023.

Gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti hanno l'obbligo di produrre, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto biennale redatto sulla situazione del personale maschile e femminile, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della concessione e precisamente di importo pari ad € 37.089,00, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente Stazione concedente e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione può essere costituita anche mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto Credit Agricole IBAN IT50R0623004609000015632748 e dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per giorni 180 dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Concedente.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione concedente per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio. Il sopralluogo si rende indispensabile al fine dell'elaborazione della proposta progettuale da effettuarsi presso l'immobile, sito in Viale delle Scienze, denominato "Casetta rossa". La mancata effettuazione del sopralluogo determina l'inammissibilità dell'offerta.

Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo, i concorrenti dovranno contattare e fissare preventivamente la data del sopralluogo, facendo richiesta mediante la piattaforma telematica U-BUY per mezzo della funzionalità "Invia nuova comunicazione", previa registrazione alla Piattaforma stessa. La comunicazione verrà riscontrata con l'indicazione delle date del sopralluogo ai diversi partecipanti, da effettuarsi nelle giornate di mercoledì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. A tal fine, nella richiesta dovrà indicarsi nome e cognome e dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. Alla richiesta dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità della persona incaricata del sopralluogo e apposita delega qualora l'incaricato sia persona diversa dal rappresentante legale della ditta concorrente.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Non si effettueranno sopralluoghi oltre il termine di cinque giorni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Una volta effettuato il sopralluogo della ditta interessata verrà rilasciata relativa attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo, che dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. n. 598 del 30 dicembre 2024 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>].

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato della concessione.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la Stazione concedente può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Bando/Disciplinare di gara. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre **le ore 09:00 del giorno 28 agosto 2026** a pena di irricevibilità.

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..**

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I concorrenti per presentare le offerte dovranno registrarsi sulla piattaforma, ottenendo così le credenziali di accesso, e inviare tutta la documentazione telematica indicata. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Bando/Disciplinare.

I plichi telematici devono contenere al loro interno tutti i documenti richiesti dal presente Bando/Disciplinare di gara.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Il mancato invio del plico telematico a mezzo piattaforma telematica nei termini e secondo le modalità indicate comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara. Per partecipare alla gara, pertanto, gli Operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta, esclusivamente per via telematica attraverso la "Piattaforma UBUY", in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., "Codice dell'amministrazione digitale";

- non sono ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o metodi diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione;
- non sono ammesse offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri;
- quando in un'offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione;
- si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida;
- è in ogni caso facoltà della Stazione concedente non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto di concessione;
- non sono ammesse offerte in variante;
- non hanno efficacia le eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

A) Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

B) Busta B – OFFERTA TECNICA

C) Busta C – OFFERTA ECONOMICA

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.) e sottoscritta con firma digitale.

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione concedente considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa, inoltre, che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta vincola il concorrente per un numero di giorni pari ad almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione concedente entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o

dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;

- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Bando/Disciplinare.

Ai fini dell'eventuale esercizio del definito soccorso istruttorio la Stazione concedente assegna al concorrente un termine di **dieci giorni**, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione concedente se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione concedente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni dalla richiesta formulata dalla Stazione concedente.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD per compilare o allegare i seguenti documenti, contenuti nella Busta "A", che devono essere sottoscritti secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 13:

1.	Indice completo della Busta A
2.	Domanda di partecipazione e documentazione a comprova dei requisiti a corredo (All.1)
3.	DGUE All.2 generato dalla PAD;
4.	Eventuale procura
5.	Garanzia provvisoria;
6.	Eventuali certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria da allegare nel caso di beneficio della riduzione
7.	Eventuale documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 15.4
8.	Eventuale documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 15.5
9.	Documentazione attestante il pagamento del bollo
10.	Eventuale dichiarazione di ammissione al concordato preventivo e relativa documentazione
11.	Eventuale dichiarazione di avvalimento più contratto di avvalimento
12.	Eventuale DGUE dell'ausiliaria
13.	Eventuale certificazione e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria
14.	Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC
15.	Patto d'integrità All.3
16.	Attestazione sopralluogo;
17.	Schema di contratto All.4
18.	Monitoraggio rapporti tra Università e soggetti esterni All.5
19.	Modulo conto corrente dedicato All.6
20.	Dichiarazione sostitutiva di certificazione art.85 D.lgs.159/2011 All.7
21.	Dichiarazione sostitutiva di certificazione art.89 D.lgs.159/2011 All.8
22.	Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all.1 al D.M. 6.6.2012 All.9

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta sulla base del modello di cui all'Allegato n. 1, secondo le prescrizioni ivi contenute.

Il documento dovrà essere inviato in formato '.pdf' (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Domanda_di_Partecipazione> ed essere sottoscritto con firma digitale.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE

2016/679, decreto legislativo 196/2003);

- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio@e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione concedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione concedente ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.3.1. M-DGUE

M-DGUE è l'applicazione cloud di Maggioli che permette la compilazione dei file XML Request e Response conforme alle specifiche eDGUE-IT definite da AgID consentendo agli utenti di trattare i file mediante un'interfaccia di semplice e chiaro utilizzo. M-DGUE va vista come un'applicazione di office automation, che permette di recuperare dati dalla piattaforma di e-procurement e di gestire i file XML.

Le specifiche DGUE prevedono la creazione di due tipologie di file XML:

1. il file XML DGUE Request che deve essere prodotto dalla Stazione Appaltante;

2. il file XML DGUE Response, prodotto da ciascun Operatore Economico, a partire dal file DGUE Request, per partecipare alla presente procedura; in caso di partecipazione in RTI dovrà essere prodotto un file XML Response per ogni componente del raggruppamento; dovrà essere prodotto un XML Response anche per eventuali soggetti ausiliari e per ciascun eventuale subappaltatore.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto.

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

✓ **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

✓ **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice:

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;

- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

a) [Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:

a. 1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa,)

a.2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

b) [Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning, indicando le relative motivazioni, e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

c) [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:

• che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da (dovranno essere indicati la data e l'autorità che ha emesso il provvedimento);

• che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da; dovranno essere indicati, pertanto, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare;

d) [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

• che è stato emesso il provvedimento in data ... da parte di, (dovrà essere indicato, pertanto, il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice

penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario), data di emissione e autorità;

e) *[solo per i consorzi stabili]* di non partecipare a più di un consorzio stabile;

f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

g) di partecipare in più di una forma, *[indicando quali forme]* e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

h) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente, *indicando il nominativo*, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

i) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16. OFFERTA TECNICA – BUSTA B

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD, nella Busta telematica "B", che deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti, firmati secondo le modalità previste al precedente paragrafo 13:

a) **Relazione tecnica**, redatta in lingua italiana, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, utilizzando il "Modulo di Offerta Tecnica" appositamente predisposto dalla Stazione concedente, di **massimo pag. 25**, esclusi indice e pagina di intestazione/copertina, carattere Times New Roman 12. Non è conteggiato nei 25 fogli della relazione l'indice riepilogativo.

La Relazione tecnica dovrà esporre, in modo completo e dettagliato, gli aspetti oggetto di valutazione tecnica, secondo lo schema che segue:

PROGETTO PEDAGOGICO

L'operatore economico nella relazione tecnica dovrà esporre l'organizzazione didattica e degli spazi per l'espletamento delle attività del servizio di che trattasi e illustrare il progetto pedagogico-didattico per le varie sezioni in cui si articola la Scuola dell'infanzia anche con riguardo a:

- Organizzazione degli spazi/ambiente
- Giornata tipo differenziata per le varie sezioni
- Attività educative e ludiche
- Materiale didattico
- Gruppi relazione tra gli stessi

Saranno valutate discrezionalmente:

- le attività di sostegno ai bambini con disabilità certificata e bambini con bisogni speciali;
- le azioni di supporto all'educazione e all'apprendimento nelle aree linguistiche (compresa la lingua inglese), espressive, culturali e motorie e alle tematiche ambientali;
- laboratori innovativi per le sezioni del nido e infanzia;

- coinvolgimento delle famiglie nelle varie fasi della giornata e dell'anno educativo (dalla presa in carico, all'accoglienza giornaliera, all'organizzazione di incontri personale asilo/genitori, ecc.);
- capacità di creare rete e collaborazione con le Scuole dell'infanzia e nell'ambito di progetti di continuità nido/infanzia, nonché con gli altri servizi educativi e sociali del territorio: descrivere le modalità di coprogrammazione e coprogettazione.

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

L'operatore economico fornirà informazioni riguardo ai servizi oggetto della concessione:

- il modello della struttura organizzativa - organigramma;
- il modello della struttura operativa (numero di unità/funzioni previste, qualifica delle risorse umane, identificazione delle responsabilità, pregressa esperienza lavorativa nel settore e relativa durata, monte ore previsto, ecc.) con descrizione delle funzioni svolte e dei livelli di responsabilità delle figure coinvolte;
- le logiche e le modalità di controllo e coordinamento (verticale e orizzontale) tra le funzioni/figure professionali impiegate nel servizio;
- la pianificazione del personale, con riguardo agli orari di presenza, alle logiche e alle modalità con cui si intendono ottimizzare le risorse;
- i corsi di formazione prefissati per il personale;
- gestione delle emergenze, modalità operative per la sostituzione in caso di assenze impreviste (assenze del personale, incidenti, malattie);
- progetto di riassorbimento numero di persone che l'operatore economico si impegna a riassorbire.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE - PRODOTTI BIOLOGICI FILIERA CORTA E KILOMETRO ZERO

L'operatore economico nella Relazione tecnica dovrà descrivere in modo dettagliato le proposte gastronomiche che intende offrire sulla base di quanto indicato dall'art. 10.1 del Capitolato, la qualità e la provenienza degli ingredienti che utilizzerà nelle preparazioni.

L'operatore economico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà dichiarare di garantire che tutti i menù e i piatti proposti avranno le peculiarità di cui al citato art. 10.1 del Capitolato, riguardo la stagionalità, la varietà, la modularità e la rotazione, la tradizione gastronomica regionale e la trasportabilità.

L'operatore economico dovrà inserire a Sistema, nell'apposita sezione denominata "Busta Tecnica", un documento denominato "Menù servizio ristorazione completa", da non computarsi nei 25 fogli formato A4 della Relazione tecnica, che riporti le varie tipologie di menù.

L'operatore economico dovrà presentare una dichiarazione di impegno a fornire prodotti biologici da chilometro zero e filiera corta tra le seguenti categorie:

- ortaggi, frutta, legumi, cereali: indicare specie e le quantità. La quantità deve coprire l'intero fabbisogno della specie di ortaggio o frutta, deve essere coerente con le indicazioni dei menù stagionali e con n. dei pasti da offrire;
- pasta, prodotti lattiero-caseari, carne, derivati della carne, uova, olio, passate e conserve di pomodoro, altri prodotti trasformati: indicare tipologie e quantità. La quantità deve coprire l'intero fabbisogno della tipologia di derrata ed essere coerente con le indicazioni dei menù stagionali e il numero dei pasti da offrire.

Il punteggio deve essere attribuito in proporzione al maggior numero di prodotti biologici da KM 0 e filiera corta offerti ed alla relativa rappresentatività.

Vanno indicati, pertanto, l'elenco dei produttori di cui intende l'operatore economico rifornirsi per ciascuna delle categorie di prodotti biologici da KM 0 e da filiera corta.

ALLESTIMENTO – PROPOSTA DI AMMODERNAMENTO

L'operatore economico dovrà inserire a Sistema, nell'apposita sezione denominata "Busta Tecnica", gli "elaborati grafici", da non computarsi nei 25 fogli formato A4 della Relazione tecnica, contenenti il

layout di progetto tecnico-grafico in scala minima di 1:50, con eventuali dettagli in scala maggiore, che dovrà essere elaborato tenendo conto del posizionamento degli arredi e delle attrezzature negli spazi interni ed esterni laddove già presenti o che si intendano inserire.

L'operatore economico nella Relazione tecnica dovrà fornire una descrizione del progetto tecnico-grafico proposto con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- funzionalità globale dell'allestimento proposto, in relazione alle attività previste e alla razionale utilizzazione dei locali e degli spazi esterni concessi;
- comfort e fruibilità delle aree proposte per l'accoglienza degli utenti, avendo cura di dimensionare opportunamente gli spazi sulla base dei parametri di legge;
- dettaglio descrittivo dei criteri e delle soluzioni tecniche e impiantistiche proposte, anche in applicazione delle norme di sicurezza, nel caso vengano proposte modifiche agli impianti di illuminazione e di condizionamento attualmente esistenti;
- migliorie degli spazi esterni finalizzate ad una migliore vivibilità (installazione di coperture ombreggianti, giochi, attrezzature ecc.)

Sarà valutata discrezionalmente dalla Commissione giudicatrice la coerenza e l'adeguatezza della proposta progettuale, le logiche di gestione ed organizzazione e la valenza funzionale del progetto proposto in riferimento alle attività da svolgersi nei locali e nel parco giochi, oggetto di concessione, nonché il livello di dettaglio, di chiarezza ed esaustività delle informazioni richieste.

L'operatore economico nella Relazione tecnica dovrà fornire una descrizione del progetto tecnico-grafico proposto con particolare riferimento ai tempi di realizzazione dei lavori e dell'allestimento.

IMPATTI AMBIENTALI E LOGISTICA

L'operatore economico dovrà indicare:

- le misure per la riduzione dei consumi energetici in funzione delle apparecchiature impiegate se appartenenti alla più elevata classe di efficienza energetica disponibile sul mercato;
- le misure della riduzione degli impatti ambientali in ordine a.
- utilizzo o impegno ad utilizzare stoviglie riutilizzabili (bicchieri in vetro o plastica dura non colorati, stoviglie, in ceramica o porcellana bianca e posate in acciaio inossidabile).

I contenitori usati per la conservazione degli alimenti a temperatura ambiente o in refrigerazione devono essere riutilizzabili; i contenitori isotermici per il trasporto devono essere completamente riciclabili; i sacchetti per il congelamento o la surgelazione devono essere in polietilene a bassa densità (PE-LD) o in materiale compostabile e biodegradabile conforme alla norma UNI EN 13432;

- tipologia dei materiali utilizzati (legno, plastica, metallo ecc..) o materiale riciclato (indicare % materiale riciclato) con riguardo agli arredi;
- utilizzo di imballaggi "a rendere" o costituiti da materiali riciclabili, riutilizzabili, biodegradabili e compostabili o a ridotto volume;
- modalità di gestione dei rifiuti e loro smaltimento.

L'operatore economico, nella Relazione tecnica riguardo alla veicolazione dei pasti ed alla consegna degli arredi, deve dichiarare di impegnarsi all'utilizzo di mezzi di trasporto a minori emissioni e a minori consumi energetici, quali i veicoli a trazione elettrica o ibrida, a idrogeno, o alimentati con biocarburanti, combustibili sintetici e paraffinici, gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso — GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto - GNL) o con gas di petrolio liquefatto (GPL). Dovrà, pertanto, presentare una dichiarazione con la quale si attestino gli impegni assunti.

Si devono elencare i veicoli che verranno utilizzati, riportando costruttore, designazione commerciale e modello, categoria, classe, motopropulsore (a combustione interna, elettrico, ibrido), il tipo di alimentazione, la classe di omologazione ambientale; la targa dei mezzi di trasporto, se già disponibile e descrivere le misure di gestione ambientale della logistica adottate.

L'Operatore economico dovrà indicare l'uso di detersivi con l'etichetta di qualità ecologica Ecolabel (UE) o altre etichette ambientali equivalenti o nel caso di pulizia straordinaria di superficie dure

conformi alle specifiche tecniche dei Criteri ambientali minimi per i detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie. Con riferimento al ritiro degli arredi dismessi il concorrente deve descrivere: • modalità di ritiro degli arredi esistenti; • destinazione (riuso, recupero, riciclo); • filiera di trattamento rifiuti autorizzata. Deve allegare: • impegno formale al ritiro senza costi aggiuntivi; • indicazione impianti autorizzati; • eventuali convenzioni con operatori iscritti all'Albo Gestori Ambientali.
GESTIONE DEGLI SPRECHI – ECCEDENZES ALIMENTARI
L'operatore economico dovrà esporre le modalità attuative relativamente: - alla programmazione di menù flessibili in modo da poter utilizzare cibi prossimi alla scadenza o non serviti; - alla fruibilità di porzioni in base alle diverse fasce di età; - alle iniziative di ecosostenibilità richieste, ovvero la consegna dei prodotti residuati agli enti di beneficenza o donati ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero ai soggetti indicati nell'art. 13 della L. 166/2016, che effettuano, a fini di beneficenza, di distribuzione gratuita di prodotti alimentari e sia gestito in modo tale da evitare lo sviluppo e la contaminazione microbica fino al momento del consumo o ad associazioni locali destinate all'alimentazione degli animali canili o gattili.
COMUNICAZIONE
L'operatore economico dovrà esporre come intende promuovere iniziative di comunicazione efficaci ed adatte all'utenza per veicolare informazioni sulla qualificazione ambientale dei prodotti e sulle misure di sostenibilità ambientale del servizio, per incentivare corrette abitudini alimentari, per invogliare al consumo del proprio pasto e misure di gestione ambientale del servizio. Dovrà, inoltre, fornire chiare istruzioni per conferire correttamente i rifiuti in maniera differenziata all'interno della mensa e promuovere le buone pratiche per ridurre gli sprechi alimentari.
PROPOSTE MIGLIORATIVE
Proposte in ordine: - ai servizi offerti e al miglioramento delle strutture e/o nelle dotazioni delle medesime senza oneri per l'Amministrazione - ai servizi innovativi alle famiglie migliorativi ed integrativi del servizio di scuola dell'infanzia

b) **Elaborati grafici:** l'operatore economico dovrà inserire, nell'apposita sezione denominata "Busta Tecnica", gli "elaborati grafici", da non computarsi nei 25 fogli formato A4 della Relazione tecnica, contenenti il layout di progetto tecnico-grafico in scala minima di 1:50, con eventuali dettagli in scala maggiore, che dovrà essere elaborato tenendo conto del posizionamento degli arredi e delle attrezzature della scuola dell'infanzia corredati da rendering fotografico;

c) **(eventuale) dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza,** argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della Stazione concedente di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali;

d) **Relazione CAM** sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di CAM.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

17. OFFERTA ECONOMICA – BUSTA C

La busta telematica “C” dovrà contenere obbligatoriamente, a pena l'esclusione, l'Offerta economica che sarà prodotta utilizzando il “Modulo di Offerta Economica”, appositamente predisposto dalla Stazione concedente. Il suddetto modulo contenente l'offerta dovrà essere debitamente firmato digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13, e deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- il ribasso percentuale al netto di Iva, non inferiore al 15%, da applicare sulla retta mensile di € 350,00 per ciascuno degli utenti UNIPA;
- gli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i costi della manodopera.

Non verranno prese in considerazione offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara e, quindi, in tal caso, il concorrente sarà escluso dalla procedura selettiva.

Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla Stazione concedente, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

La mancanza dell'indicazione dei costi della manodopera, al pari della mancata indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza costituisce causa di esclusione automatica e non trova applicazione la disciplina del soccorso istruttorio.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. Le eventuali offerte contenenti un numero diverso di cifre decimali saranno considerate esclusivamente come se espresse soltanto con le prime due senza arrotondamenti.

Si precisa che i documenti componenti l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti digitalmente, pena l'esclusione, dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa concorrente. Nel caso di presentazione dell'Offerta da parte dei soggetti di cui all'articolo 68 del Codice (sia se già costituiti che non ancora costituiti) quanto sopra dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese del Raggruppamento e/o del Consorzio.

È, inoltre, richiesto l'inserimento, nella busta economica, del **Piano Economico Finanziario**, sottoscritto digitalmente, redatto dall'offerente che dovrà definire i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario posti a base dell'offerta presentata.

Quest'ultimo dovrà dimostrare la redditività dell'investimento e l'equilibrio economico della gestione e dell'investimento, dando conto del bilanciamento tra costi sostenuti, ricavi presunti, dimostrando, altresì, la congruità dell'utile percepito in relazione alla copertura degli investimenti per tutto il periodo temporale prescelto.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione del servizio è aggiudicata in base al criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs.

36/2023 e ss.mm.ii., valutata sulla base dei criteri più avanti riportati, mediante il **metodo aggregativo-compensatore**.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

TIPOLOGIA OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE	100

Il punteggio totale P(a) del singolo concorrente (a) sarà:

$$P(a) = PT(a) + PE(a)$$

dove:

PT(a) = punteggio totale dell'Offerta Tecnica del concorrente (a);

PE(a) = punteggio dell'Offerta Economica del concorrente (a).

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

GRIGLIA RIEPILOGATIVA DEI CRITERI TECNICI DI VALUTAZIONE CON PUNTEGGI

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	N.SUB	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI
1	PROGETTO PEDAGOGICO	16	1.1	Progetto contenente una descrizione delle modalità organizzative e operative dei servizi e delle attività. Sarà valutato discrezionalmente, sulla base di quanto esposto nella Relazione tecnica, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: - Procedure e modalità organizzative e operative dei servizi - Progetto pedagogico – didattico con riguardo a: ▪ Organizzazione spazi/ambiente ▪ Giornata alla scuola (differenziando le parti svolte in comune e le parti diversificate per lattanti/semi/divezzi/infanzia) ▪ Attività educative standard - Accoglienza e reincontro giornaliero etc..... ▪ Elementi di innovazione nella proposta educativa	5
			1.2	Organizzazione didattica degli ambienti e documentazione in merito prodotta anche con rendering fotografico; tipologia del materiale didattico adottato; modalità di funzionamento del gruppo lavoro.	5
			1.3	Azioni di supporto all'educazione e all'apprendimento nelle aree linguistiche (compresa la lingua inglese), espressive,	3

				culturali, motorie e alle tematiche ambientali	
			1.4	Attività di sostegno ai bambini con disabilità certificata e bambini con bisogni speciali	3
2	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI	12	2.1	Descrizione del personale che il Concessionario intende utilizzare per l'espletamento dei servizi con l'indicazione del numero, della qualifica e delle attestazioni professionali possedute. Sarà valutato discrezionalmente, sulla base di quanto esposto nella Relazione tecnica, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: - L'organigramma degli addetti che l'operatore economico intende utilizzare per l'espletamento dei servizi avendo cura di specificare il numero, la qualifica, il monte ore giornaliero degli addetti; - Le eventuali attestazioni di qualificazione professionale possedute dagli addetti al servizio.	4
			2.2	Articolazione dell'orario settimanale del personale pedagogico ed educativo (monte ore frontale e non frontale), ausiliario e di cucina, ipotizzando la piena capienza della scuola dell'infanzia. Gestione delle emergenze, modalità operative per la sostituzione del personale in caso di assenze impreviste.	5
			2.3	Programma di formazione del personale. Previsione di specifici progetti formativi volti a migliorare la professionalità del personale addetto.	3
3	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE - PRODOTTI BIOLOGICI FILIERA CORTA E CHILOMETRO ZERO Distanza di approvvigionamento dei prodotti biologici. Criteri premianti previsti dai CAM (D.M. 10.3.2020). Il presente criterio prevede oltre il punteggio tecnico per l'ampliamento dell'offerta dei prodotti rispetto ai listini prezzi allegati anche l'attribuzione dei punteggi tecnici ulteriori per i criteri premianti previsti sub. D lett. c) del D.M. 10.3.2020. Il punteggio sarà attribuito in proporzione al maggior numero dei prodotti biologici da KM 0 e filiera corta ed alla relativa rappresentatività.	15	3.1	Proposta di menù settimanale e merende con particolare riferimento a quanto previsto dal D.M. n. 65 del 10/03/2020	5
			3.2	Utilizzo esclusivo di prodotti agricoli e alimentari biologici "a filiera corta" ¹	5
			3.3	Utilizzo esclusivo di prodotti agricoli e alimentari biologici "a chilometro zero" ¹	5
4	ALLESTIMENTO PROPOSTA DI AMMODERNAMENTO Sarà valutata una proposta di ammodernamento relativa agli spazi interni ed esterni, agli arredi e agli elementi decorativi e	7	4.1	Allestimento, comfort e fruibilità delle aree interne utilizzate per l'accoglienza degli utenti*. Miglioramento ed ottimizzazione degli arredi ed attrezzature implementando quelle esistenti dei locali destinati a nido e infanzia, sala giochi e relativi servizi igienici, tenendo conto delle proposte educative inclusive.	4

	installativi. La proposta descrittiva dovrà essere dettagliata e accompagnata da un rendering grafico		4.2	Allestimento, comfort e fruibilità delle aree esterne utilizzate per l'accoglienza degli utenti*. Miglioramento ed ottimizzazione del parco giochi inclusivo delle attrezzature esistenti implementandoli, tenendo conto delle proposte educative inclusive.	3
5	IMPATTI AMBIENTALI E LOGISTICA (D.M. 10 marzo 2020 – D.M. 23 giugno 2022)	13	5.1	Misure di riduzione dei consumi energetici (attrezzature) e dell'impatto ambientale (tipologia di stoviglie da utilizzare, modalità di gestione dei rifiuti e loro smaltimento) – tipologia dei materiali utilizzati per arredi e giochi.	3
			5.2	Riduzione degli imballaggi.	3
			5.3	Impegno con riguardo alla veicolazione dei pasti e alla consegna degli arredi all'utilizzo di mezzi di trasporto a minori emissioni e a minori consumi energetici, quali veicoli a trazione elettrica o ibrida, idrogeno o alimentati con biocarburanti, combustibili sintetici e paraffinici, gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso – GNC) e liquefatta gas naturale liquefatto – GNL) o con gas di petrolio liquefatto (GPL). ³	3
			5.4	Uso di detergenti con l'etichetta di qualità ecologica Ecolabel (UE) o altre etichette ambientali equivalenti o nel caso di pulizia straordinaria di superficie dure conformi alle specifiche tecniche dei Criteri ambientali minimi per i detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie.	2
			5.5	Ritiro arredi dismessi – modalità di ritiro degli arredi esistenti - destinazione (riuso, recupero e riciclo).	2
6	GESTIONE DEGLI SPRECHI - ECCELENZE ALIMENTARI	6	6.1	Impegno a fornire menù flessibili e porzioni in base alle diverse fasce d'età e a destinare il cibo non servito ad un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale e descrizione delle modalità coerenti con le vigenti normative di settore.	6
7	COMUNICAZIONE	5	7.1	Impegno ad attuare iniziative di comunicazione efficaci ed adatte all'utenza per veicolare informazioni sulle misure di sostenibilità ambientale del servizio, per incentivare le corrette abitudini alimentari, per invogliare al consumo del proprio pasto.	3
			7.2	Offerte del menù su base settimanale rendendo evidente la presenza delle referenze biologiche e delle derrate alimentari altrimenti qualificate.	2
8	PROPOSTE MIGLIORATIVE	6	8.1	Miglioramenti che il concorrente si impegna a realizzare nell'erogazione dei servizi offerti e/o nelle dotazioni iniziali di macchinari, attrezzature e arredi, non valutabili nei punti precedenti.	3
			8.2	Servizi innovativi migliorativi ed integrativi del servizio di scuola dell'infanzia	3

	TOTALE	80			80
--	---------------	-----------	--	--	-----------

¹ I prodotti agricoli e alimentari biologici a “chilometro zero” e “filiera corta” sono quelli in possesso dei requisiti previsti all’art. 2, comma 1, lett. a) e B) della legge 17 maggio 2022 n. 61.

² Per quanto riguarda i prodotti realizzati con più ingredienti, si fa riferimento all’ingrediente, vale a dire la materia agricola primaria, più rappresentativa in termini di peso.

³ presentare una dichiarazione con la quale si attestino gli impegni assunti. Si devono elencare i veicoli che verranno utilizzati, riportando modello, categoria, il tipo di alimentazione, la classe di omologazione ambientale.

* I singoli concorrenti dovranno presentare apposito progetto tecnico concernente l’allestimento degli arredi delle aree interne ed esterne della scuola dell’infanzia, corredato anche da rendering fotografico.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore **alla soglia minima di sbarramento pari ad almeno 41 punti**. Si rappresenta altresì che i punteggi attribuiti, secondo le modalità di seguito riportate, agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa, come pure il punteggio complessivo per l’offerta tecnica, risultante dalla sommatoria degli stessi, **non saranno oggetto di alcun tipo di riparametrazione**.

Nella definizione dei criteri tecnici si è fatto riferimento ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari adottati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con il D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 e ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per la fornitura e il noleggio di arredi per interni, adottati con Decreto Ministeriale 23 giugno 2022.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, relativo ai diversi livelli di valutazione indicati nella seguente tabella di valutazione. La commissione, poi, calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

VALUTAZIONE SINTETICA O GIUDIZIO	VALORE DEL COEFFICIENTE	DESCRIZIONE
OTTIMO	1,00	Questa valutazione si applica quando il criterio è trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo più che soddisfacente alle attese.
DISTINTO	0,75	Questa valutazione si applica quando il criterio è trattato in modo esauriente e quanto proposto risponde in modo soddisfacente alle attese.
BUONO	0,50	Questa valutazione si applica quando il criterio è trattato in modo accettabile e quanto proposto è adeguato alle attese.
SUFFICIENTE	0,25	Questa valutazione si applica quando il criterio è trattato in modo sufficiente e quanto proposto è appena adeguato alle attese.
INSUFFICIENTE	0,00	Questa valutazione si applica quando il criterio non è trattato in modo adeguato e quanto proposto non risponde alle attese.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica dovrà tenere conto, pena l’esclusione del concorrente dalla presente procedura di gara, del seguente parametro:

- ribasso unico percentuale non inferiore al 15% da applicare sulla retta mensile di € 350,00, posta a base di gara, corrisposta da ciascuno degli utenti UNIPA.

Criterio di valutazione dell'Offerta economica		
n. subcriterio	Descrizione	Punteggio massimo attribuibile
1	Ribasso unico percentuale non inferiore al 15% da applicare alla retta mensile di € 350,00, posta a base di gara, corrisposta da ciascuno degli utenti UNIPA	20
Totale		20

I 20 punti relativi all'aspetto economico dell'offerta saranno attribuiti nel seguente modo:

- in funzione della percentuale non inferiore al 15% di ribasso offerto sulla retta pari ad € 350,00, che dovrà essere corrisposta dagli utenti UNIPA. All'offerta economica che risulterà la più bassa la Commissione attribuirà un punteggio pari a 20. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio ridotto in funzione di uno specifico fattore, calcolato secondo la seguente formula:

$$P = P_m / P_o \times 20$$

dove:

P=punteggio da attribuire ad una determinata offerta economica

Po=prezzo offerto

Pm= prezzo più basso tra quelli offerti

Nell'attribuzione del punteggio si considereranno sempre le prime due cifre decimali.

18.4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione procederà con il metodo aggregativo compensatore, applicando la seguente formula:

$$Ca = \sum_n [W_i \cdot V_{ai}]$$

dove:

Ca = indice di valutazione dell'offerta;

n = numero totale dei requisiti (criteri o sub criteri);

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1.

Ciascun commissario valuterà, con il metodo su riportato, ogni proposta tecnica assegnando, per ciascuno dei parametri qualitativi (sub criteri), componenti il progetto di cui ai precedenti punti del presente Bando/Disciplinare di gara: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4; 2.1, 2.2, 2.3; 3.1, 3.2, 3.3; 4.1, 4.2; 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5; 6.1, 7.1, 7.2; 8.1, 8.2, un punteggio parziale compreso tra 0,0 e 1,0 in funzione della rispondenza, ricchezza, completezza, pertinenza e chiarezza documentale della soluzione proposta. Successivamente si procederà a determinare la media aritmetica delle valutazioni dei commissari per ciascuno dei punti del progetto innanzi citati e poi a riportare ad 1 la media più alta, proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. I coefficienti ottenuti saranno moltiplicati per il punteggio massimo previsto per ciascuno dei parametri di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4; 2.1, 2.2, 2.3; 3.1, 3.2, 3.3; 4.1, 4.2; 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5; 6.1, 7.1, 7.2; 8.1, 8.2. Il punteggio complessivo di ciascuna offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi relativi ottenuti per ciascun parametro.

Il punteggio tecnico attribuito in relazione a ciascun elemento di valutazione dell'offerta tecnica è arrotondato alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 e, per eccesso, se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari fino a n. 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sulla PAD e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione telematica ha luogo il giorno 2 settembre 2026, alle ore 10:00.

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
 - b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Bando/Disciplinare di gara;
 - c) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.
- Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate.

La Commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente

Bando/Disciplinare di gara. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD <https://unipa.ubuy.cineca.it/>.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente Bando/Disciplinare di gara e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. È in ogni caso facoltà della Stazione concedente di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o di non stipulare il contratto di concessione (art. 108, comma 10, del D.Lgs. 36/2023).

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

L'eventuale fase di verifica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 verrà attivata da parte della Stazione concedente su indicazione del RUP e verrà svolta dal medesimo (o dall'organo all'uopo individuato dal RUP) ai sensi della normativa vigente.

Si rappresenta che, in ossequio a quanto previsto all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 – ove il punteggio complessivo dell'offerta sia ottenuto sommando, contemporaneamente, un punteggio per l'elemento economico (prezzo) che sia superiore ai nove decimi del punteggio massimo stabilito nel Bando/Disciplinare di gara ed una somma di punteggi per tutti gli altri elementi di valutazione, superiore ai nove decimi della somma dei relativi punteggi stabiliti nel presente Bando/Disciplinare, si procederà

alla verifica della congruità dell'offerta in parola. Tale calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia superiore a cinque.

La Stazione concedente si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.

Laddove si proceda alla attivazione della procedura di verifica della congruità delle offerte anormalmente basse secondo quanto dianzi specificato, la documentazione giustificativa, all'uopo prodotta dall'operatore, che risulti successivamente aggiudicatario dell'affidamento, sarà allegata al contratto.

La Stazione concedente, nel caso in cui l'offerta non sia anomala o, se anomala, venga dichiarata congrua in sede di valutazione dell'anomalia da parte dell'organo individuato ai sensi della normativa vigente, procederà a rendere nota la proposta di aggiudicazione ai concorrenti e provvederà, dopo aver verificato la correttezza delle operazioni di gara, all'esito positivo della stessa, all'aggiudicazione a favore del concorrente nei cui confronti è stata effettuata la proposta di aggiudicazione.

La Stazione concedente, nel caso in cui l'offerta in sede di valutazione dell'anomalia venga dichiarata non congrua, procederà ad escludere il concorrente la cui offerta è stata ritenuta non congrua. Successivamente rinvierà gli atti di gara alla Commissione giudicatrice affinché la stessa, scorrendo la graduatoria, individui la nuova migliore offerta determinando la proposta di aggiudicazione.

24. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione concedente può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La Stazione concedente si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Non si procede all'aggiudicazione della concessione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Bando/Disciplinare di gara ed è immediatamente efficace.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, anche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi la Stazione concedente si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la Stazione concedente procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Bando/Disciplinare di gara. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della Stazione concedente mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione concedente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento al concessionario o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai

principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della Stazione concedente e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione concedente.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma telematica Ubuy-Cineca dell'Università degli Studi di Palermo, a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia-Palermo.

29. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

I dati raccolti dall'Università degli studi di Palermo, titolare del trattamento, saranno trattati esclusivamente nell'ambito della procedura di gara regolata dal presente Bando/Disciplinare.

Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Palermo, con sede in Piazza Marina n. 61, 90133 - Palermo (indirizzo di posta elettronica: rettore@unipa.it, indirizzo PEC: pec@cert.unipa.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica dpo@unipa.it o all'indirizzo PEC dpo@cert.unipa.it.

L'operatore economico concorrente è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alla procedura e, successivamente, ove risulti aggiudicatario, durante l'eventuale esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e delle norme del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto del 2018 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 ss.mm.ii. eventualmente applicabili.